Allegato A – Secondo Disciplinare

COMUNE DI CASTELLAFIUME

PROVINCIA DI L'AQUILA

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

a) per "generi di prima necessità" i prodotti alimentari (esclusi alcolici), per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;

b) farmaci;

c) per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente disciplinare;

d) per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Castellafiume, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è una tantum e l'importo è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - IMPORTO

NUCLEI fino a 2 persone € 100,00

NUCLEI da 3 a 4 persone € 200,00

Nuclei con 5 persone o più € 300,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'Area Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:

a) delle relazioni tecniche dell'assistente sociale che segnala a questo Comune motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dal predetto ufficio non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;

b) delle istanze di parte dei residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dall'Area Servizi Sociali specifico avviso secondo schema allegato B e la relativa graduatoria.

3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato un termine di 3 giorni per l'invio delle relazioni tecniche dei servizi sociali e di 6 giorni per l'invio delle istanze di parte dei singoli cittadini;

4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti indicati dalle relazioni tecniche del servizio sociale, con carattere di priorità. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettiva disponibilità, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi segnalati.

5. Se il numero di beneficiari indicati dal servizio sociale sono tali da consentire l'utilizzo di ulteriori risorse disponibili tra quelle assegnate, è predisposta una graduatoria per le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGI DA ASSEGNARE/SOTTRARRE

a) presenza di ultra sessantacinquenni nel nucleo familiare oppure di bambini fino a 6 anni + 10 punti

b) portatori di handicap nel nucleo familiare + 10 punti per ogni portatore di handicap presente nel nucleo familiare

c) presenza di soggetti affetti da patologie croniche nel nucleo familiare + 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie croniche

d) Numero di componenti del nucleo familiare + 3 punti per ogni componente il nucleo familiare

e) Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.) **questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a d)**

f) Sono esclusi dal buono spesa i percettori di forme di sostegno pubblico di importo superiore ad 500 euro/mese.

g) Sono parimenti esclusi dal buono spesa coloro che sono risultati beneficiari del medesimo buono, già erogato ed in corso di fruizione, relativamente all'avviso pubblico prot. n. 961 del 03/04/2020, scadenza 08/04/2020;

h) Si precisa che se i fondi attualmente a disposizione non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste, gli importi dei contributi saranno ridotti proporzionalmente, in modo tale da poter soddisfare tutte le domande ammissibili;

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Il competente ufficio comunale invita i servizi sociali a comunicare, entro 3 giorni, i soggetti che, in base ad una motivata valutazione, necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa con carattere di priorità.

2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, l'Area Servizi Sociali del Comune di CASTELLAFIUME pubblica specifico avviso per la raccolta di istanze di parte di singoli cittadini non già seguiti dai servizi sociali e redige una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 5 del presente disciplinare.

3. L’elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e la graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo sono approvati con Determina Dirigenziale.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1.Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario, in sede di istanza indica l’esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa.

Art. 7- Verifica dell’utilizzo del buono

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1.L’Area Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo all’utente provvedendo inoltre all’invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento approvativo.